



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

Alle Istituzioni scolastiche statali della provincia

Alle OO.SS. provinciali del comparto Scuola

Al sito web

All'albo

Oggetto: Cessazioni dal servizio d'ufficio dall'01/09/2018 per limiti di età del personale scolastico assunto in ruolo a decorrere dall'01/09/2000 o successivamente.

Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 18041 del 28/11/2017 ed agli incontri di formazione svoltisi nelle giornate del 29/11/2017 e del 30/11/2017 presso l'ITET "A. Capitini" di Perugia per fornire a codeste Istituzioni scolastiche indicazioni operative in merito ai casi di cessazione dal servizio dall'01/09/2018, per raggiunti limiti di età, del personale docente, educativo ed ATA assunto in ruolo con decorrenza dall'01/09/2000 o successiva, anche alla luce della novità introdotta dal D.M. n. 919 del 23/11/2017 per cui l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico, cui è strettamente collegata l'obbligatorietà o meno del collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età, sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo degli interessati.

Si ricorda che dovranno, innanzitutto, essere collocati a riposo d'ufficio dall'01/09/2018 coloro che compiranno 65 anni di età (limite ordinamentale fissato dall'art. 4 del DPR n. 1092/73) entro il 31/08/2018 e che, entro la stessa data, raggiungeranno il requisito di anzianità contributiva richiesto per l'accesso alla pensione anticipata, cioè 41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Pertanto rispetto al personale assunto in ruolo dopo il 2000 che, appunto, compirà 65 anni di età entro il 31/08/2018 e che, a tale data, potrebbe maturare il diritto alla pensione anticipata, codeste Istituzioni scolastiche dovranno chiedere con tempestività alla sede INPS di Perugia - Gestione Dipendenti Pubblici conferma del raggiungimento dell'anzianità contributiva a tal fine necessaria. Qualora l'Ente previdenziale confermi la maturazione del diritto alla pensione anticipata al 31/08/2018, andrà registrata al SIDI la cessazione dal servizio, dandone contestuale comunicazione allo scrivente Ufficio.

La cessazione d'ufficio dal servizio opererà anche nei riguardi di coloro che compiranno 66 anni e 7 mesi di età entro il 31/08/2018, salvo trattenimento in servizio. In questo caso infatti, ai sensi dell'art. 509, comma 3, del D.Lgs. n. 297/94, potranno chiedere la permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo necessario ai fini del

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)

Web: www.istruzione.perugia.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it - PEO: usp.pg@istruzione.it

Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549

Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

diritto alla pensione di vecchiaia coloro che, sempre entro il 31/08/2018, non saranno in possesso di un'anzianità contributiva pari almeno a 20 anni.

Come già ricordato nella succitata nota di questo Ufficio prot. n. 18041 del 28/11/2017 le domande di trattenimento in servizio andranno prodotte entro il 20/12/2017 in forma cartacea all'Istituzione scolastica sede di titolarità, la quale ne curerà la tempestiva trasmissione allo scrivente Ufficio.

In caso di domanda di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo il rapporto di lavoro potrà proseguire non oltre il compimento dei 70 anni e 7 mesi di età.

A questo riguardo occorre tuttavia tenere presente quanto disposto al punto 2.3.1 della circolare n. 2/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - a cui si rinvia - ove si precisa che, per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo di 20 anni, da cui dipende la possibilità di ottenere la prosecuzione del rapporto di lavoro, dovrà considerarsi la situazione contributiva complessiva del dipendente. Se, infatti, il totale dei 20 anni venisse raggiunto attraverso la somma di anzianità contributive relative a diverse gestioni previdenziali, il diritto alla pensione di vecchiaia potrebbe essere maturato attraverso l'istituto gratuito del cumulo (di cui all'art. 1, comma 239, della legge n. 228/2012, come modificata dalla legge n. 232/2016). Va peraltro tenuto presente che, per coloro che abbiano il primo accredito contributivo a decorrere dal 01/01/1996, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, oltre all'anzianità contributiva minima di 20 anni, è richiesto che l'importo della pensione non risulti inferiore all'importo soglia di 1,5 volte l'assegno sociale annualmente rivalutato.

Qualora, al contrario, entro il 31/08/2018 il dipendente raggiungesse 66 anni e 7 mesi di età ma non il minimo di anzianità pari a 20 anni (anche considerando tutti i periodi contributivi), ai fini dell'accoglimento della domanda di permanenza in servizio dovrà valutarsi se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni e 7 mesi di età consentirebbe o meno di conseguire il predetto requisito contributivo minimo. In caso affermativo il rapporto di lavoro proseguirà per permettere il raggiungimento dell'anzianità contributiva minima richiesta per il diritto a pensione, in caso contrario esso si risolverà.

Alla luce di quanto sopra esposto, rispetto al personale assunto in ruolo dopo il 2000 che entro il 20/12/2017 avrà presentato domanda di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo, onde verificare i presupposti per il suo accoglimento, codeste Istituzioni scolastiche dovranno chiedere alla sede INPS di Perugia - Gestione Dipendenti Pubblici di comunicare se ricorrano o meno le condizioni per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo al 31/08/2018 e quale sia l'anzianità contributiva complessiva utile a tal fine che risulti accreditata presso le gestioni amministrative dall'Ente previdenziale stesso.

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)

Web: www.istruzione.perugia.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it - PEO: usp.pg@istruzione.it

Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549

Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

Riguardo al personale assunto in ruolo con decorrenza anteriore all'01/09/2000 gli adempimenti connessi alle cessazioni d'ufficio per limiti di età verranno come di consueto svolti dallo scrivente Ufficio.

Si ricorda, da ultimo, che l'accoglimento delle domande di trattenimento in servizio finalizzate al raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale, così come non occorre l'emanazione di un provvedimento formale ai fini del collocamento a riposo per limiti di età.

L'Ufficio pensioni dello scrivente Ambito Territoriale è a disposizione per qualsiasi chiarimento relativo alle questioni trattate con la presente nota.

Il Dirigente
Antonella Iunti

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e
normativa connessa.*

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)

Web: www.istruzione.perugia.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it - PEO: usp.pg@istruzione.it

Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549

Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ